

## **SEPARAZIONE IMPOSTA AI MEMBRI DELL'ISTITUTO RELIGIOSO**

### **Introduzione**

Il Codice di diritto canonico del 1983 tratta diversi casi di separazione imposta ai membri degli Istituti religiosi, in modo particolare nel Capitolo intitolato «Separazione dei membri dall'Istituto» (cann. 684-704). Per l'applicazione dei canoni di questa materia ci sono alcuni elementi da tenere in conto dal punto di vista giuridico. Da un lato, nei canoni si applica largamente il principio di sussidiarietà e di rispetto dell'autonomia del governo interno di ciascun Istituto, dall'altro si richiede l'intervento dell'autorità competente esterna all'Istituto. In altre parole, molte decisioni per un momento non facile da affrontare sia per i membri che si separano dall'Istituto che per gli Istituti sono lasciate alla potestà interna dell'Istituto, ma ne permangono alcune riservate alle autorità ad esso esterne: Santa Sede o Vescovo diocesano.

Le norme sulla separazione dall'Istituto presenti nel Codice attuale sono state maggiormente modificate rispetto al Codice del 1917, sopprimendo in alcuni canoni la distinzione che esisteva nel Codice precedente tra Istituti clericali e laicali, Istituti esenti e non-esenti, Istituti maschili e femminili. Allo stesso tempo, per questa materia che richiede una maggiore cautela giuridica, si deve prestare attenzione agli elementi che i canoni concernenti prescrivono. In modo specifico, si devono considerare attentamente alcuni elementi nei quattro diversi tipi di separazione che qui di seguito ri-

portiamo (nn. 1-4): il soggetto (novizio, professo temporaneo e perpetuo), l'autorità competente interna (Moderatore supremo, Superiore maggiore, Superiore locale) e esterna (Santa Sede, Vescovo diocesano), il ruolo del Consiglio per il Superiore e del Capitolo nel Monastero (consenso, parere), la causa richiesta (causa o cause, giusta o grave), e gli effetti giuridici (dispensa dagli obblighi in diversi aspetti e livelli e cessazione dei diritti derivanti dalla professione).

### 1. L'uscita di un novizio (can. 653 §1)

Nel can. 653 §1 si legge: «il novizio può liberamente lasciare l'Istituto, e d'altra parte l'autorità competente dell'Istituto può dimetterlo». In questo paragrafo del canone sulla formazione di un membro nel noviziato esiste un parallelismo in cui si riconosce che il novizio rimane libero di andarsene in qualsiasi momento del noviziato (can. 648) e, allo stesso modo, l'Istituto è libero di non ammettere alla professione e mandarlo via in qualsiasi momento del noviziato, ovvero il novizio non ha un vero diritto all'ammissione alla professione.

Contrariamente al caso di ammissione al noviziato (il Superiore maggiore; can. 641) o alla professione temporanea (il Superiore competente con il voto del suo Consiglio; can. 656, 3°), il canone dichiara che può dimettere un novizio «l'autorità competente dell'Istituto», e in tal modo lascia la decisione alla determinazione nel diritto proprio, compresa la possibilità di dimissione di un novizio anche da parte del maestro dei novizi. L'autorità competente non è tenuta a concedere il permesso, anzi non deve concederlo, se esistono dati negativi oggettivi nel processo di discernimento della vocazione divina alla vita religiosa.

Il §1 non precisa le cause per dimettere il novizio e il diritto proprio di ciascun Istituto dovrebbe determinarle, ma poiché la finalità del noviziato è quella di discernere la vocazione divina dei novizi ad un determinato Istituto, «*vocationem divinam et quidem instituti propriam melius*

*agnoscant*», e verificare la loro intenzione e idoneità all'Istituto (can. 646), nel caso in cui un novizio arrivasse ad un esito negativo, verificando l'inesistenza della vocazione o l'inadattabilità all'Istituto dopo aver sperimentato lo stile di vita dell'Istituto (cf. *ibid.*), si deve porre fine alla preparazione per la professione. In questa disciplina il can. 571 §1 del Codice precedente affermava che i Superiori o i Capitoli non sono tenuti a manifestare al novizio dimesso la causa della dimissione. Ora sembra già una prassi comune che al novizio si spieghi la vera ragione per cui non viene ammesso alla professione, a meno che si consigli diversamente dal punto di vista prudenziale.

## **2. L'uscita imposta di un professo temporaneo (can. 689)**

In forza al can. 689 §1, completata la professione temporanea, se esistono giuste cause, il religioso può essere escluso dall'emissione della successiva professione dal Superiore maggiore, udito il suo Consiglio. Il Superiore, in questo caso maggiore (Moderatore supremo, Superiore provinciale, ecc.; can. 620), deve avere cause giuste, cioè più di una, ma non si tratta di «causa grave». Questo rifiuto impedisce il rinnovamento della professione temporanea o l'ammissione alla professione perpetua (can. 657 §1) causato, ad esempio, da estrema difficoltà di vivere i voti dei consigli evangelici, il turbamento derivante dalla vita della comunità, manifesta inadattabilità all'attività apostolica dell'Istituto, ecc., cause che non si erano manifestate nella fase della formazione nel noviziato.

Il §2 tratta di un professo temporaneo contratto da un'infermità fisica o psichica. Il Superiore deve ascoltare il suo Consiglio per escludere un professo dalla successiva professione a causa di una malattia fisica o psichica. Il diritto universale richiede che egli deve «ascoltare» il suo Consiglio, e non richiede il suo consenso, ma il diritto proprio glielo può domandare. Secondo il canone, non importa se l'infermità è stata contratta prima o dopo la pro-

fessione temporanea, ma non è sufficiente che i Superiori siano convinti che l'infermità «renda non idoneo il religioso alla vita dell'Istituto», e gli esperti, in plurale, devono intervenire con il parere tecnico.

L'ultima frase «salvo il caso che l'infermità sia dovuta a negligenza dell'Istituto» è stata aggiunta dalla Commissione nella fase di redazione finale del canone, volendo tutelare i sodali dagli abusi dei Superiori, perché non ammettere un religioso al rinnovamento del voto equivale, dal punto di vista giuridico, alla dimissione. In ogni caso contemplato nei §§1-2, il professo, dal punto di vista teologico, è uno che ha promesso l'offerta totale di sé al Signore nella sua prima professione e ha cambiato la sua forma stabile di vita nella Chiesa, perciò è indispensabile richiesta una decisione veramente cauta.

Il §3 dice che il sodale che, a causa della demenza, non può emettere una valida professione rimane membro dell'Istituto, per ragioni umanitarie<sup>1</sup>. Poiché da una parte è scaduto il tempo per cui il religioso ha emesso i voti temporanei e dall'altra non ha emesso la professione perpetua, sarà sempre un professo *sui generis* dell'Istituto.

### 3. L'esclaustrazione imposta (can. 686 §3)<sup>2</sup>

Secondo il can. 686 §3, l'esclaustrazione può essere imposta ad un religioso su richiesta del Moderatore supremo, con il consenso del suo Consiglio. Questa esclaustrazione viene fatta solo dalle autorità competenti esterne all'Istituto: la Santa Sede o il Vescovo diocesano, ma sempre su richiesta dell'autorità interna dell'Istituto. Mentre l'esclaustrazione volontaria viene concessa dal Moderatore supremo su

---

<sup>1</sup> Cf. SACRA CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI, Responsum, 5 febbraio 1925, AAS 17 (1925) 107.

<sup>2</sup> Per questa materia, vedi Y. SUGAWARA, «Esclaustrazione di un membro dall'Istituto religioso (cann. 686-687)», *Periodica* 97 (2008) 423-454.

richiesta dello stesso religioso di voti perpetui come «indulto» (can. 686 §1), quella che viene imposta dalla Santa Sede o dal Vescovo diocesano su richiesta del Moderatore supremo dell'Istituto è un «obbligo», proprio contro la volontà del religioso, professo temporaneo o perpetuo<sup>3</sup>.

La facoltà di questa imposizione spetta unicamente alla Santa Sede, se si tratta di un membro di Istituto di diritto pontificio<sup>4</sup>; l'autorità competente è invece il Vescovo diocesano nel caso di un membro dell'Istituto di diritto diocesano<sup>5</sup>. La riserva della decisione ad autorità esterne sta a testimoniare che ci si trova dinanzi ad un atto di considerevole gravità che richiede un'oggettività più sicura in quanto la riserva della decisione all'autorità esterna mira a garantire negli Istituti una migliore difesa e protezione dei diritti personali, pur tutelando da parte della norma canonica, anche i diritti degli Istituti interessati. Il can. 686 §3, alla fine, richiede di salvare sempre l'equità e la carità.

Questa norma è la codificazione di una prassi come rimedio ad una lacuna legislativa del Codice precedente. La Santa Sede aveva introdotto la prassi di un tipo di esclaustrazione, ordinariamente denominato *ad nutum*, che cercava di risolvere situazioni penose di convivenza difficile o dannosa. Originariamente si trattava di un provvedimento

---

<sup>3</sup> È da distinguere anche dall'esclaustrazione chiamata «qualificata» che viene concessa soltanto dalla Santa Sede, in genere su richiesta del religioso chierico e in determinate circostanze.

<sup>4</sup> La Segnatura Apostolica ha dichiarato che la Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari ha il potere di imporre l'esclaustrazione ad un religioso. Cf. SIGNATURA APOSTOLICA, Acta Tribunalium, 28 novembre 1975, circa exclaustationem *ad nutum Sanctae Sedis*, *Commentarium pro Religiosis* 59 (1978) 67, 72.

<sup>5</sup> Nel caso di un membro di Istituto di diritto diocesano, la decisione spetta al Vescovo diocesano, non all'Ordinario. Anche se non si dice espressamente, quando si tratta di una monaca, sarà l'Ordinario del monastero, Vescovo diocesano o Superiore regolare (cf. cann. 614 e 615), a dover presentare alla Santa Sede la richiesta della Superiora, con il consenso del suo Consiglio.

to amministrativo mediante il quale un religioso — un monaco che rendeva molto difficile una regolare vita comunitaria per i suoi comportamenti anomali o intollerabili — veniva obbligato a lasciare la vita di comunità monastica. Purtroppo può accadere, come nel caso di malattia psichica, che una tale situazione di disagio sia creata senza colpa di nessuno, provocando un disturbo insuperabile per la serenità della vita comunitaria monastica. Talvolta il religioso in causa non è neppure in grado di chiedere l'indulto di allontanarsi dalla comunità.

Una tale escaustrazione viene imposta con un decreto scritto. La richiesta da parte del Superiore generale deve contenere i motivi per i quali si fa tale richiesta, corredato dai documenti che provano i fatti e gli sforzi apportati fino a quel momento da parte dell'Istituto. L'autorità competente, seguendo i cann. 50 e 51, deve perciò ricercare le informazioni e le prove necessarie. Per quanto sia possibile, deve anche ascoltare il religioso i cui diritti potrebbero essere lesi, esponendogli, almeno sommariamente, le motivazioni dell'imposizione, ad esempio, la disciplina religiosa, la vita comunitaria, l'attività apostolica, il pubblico scandalo. Questa escaustrazione, a differenza del caso contemplato nel § 1 dello stesso canone, può essere imposta anche ad un professo di voti temporanei e non richiede il consenso del Vescovo diocesano per il religioso chierico escaustrato. Il tempo imposto può essere determinato o indeterminato. Se il tempo è indeterminato, il religioso che riceve l'escaustrazione per imposizione è obbligato a rimanere fuori della comunità e senza il permesso dell'autorità che ha imposto l'escaustrazione non può tornare alla comunità, sebbene d'accordo con i propri Superiori. Nel periodo dell'escaustrazione, perciò, deve essere aiutato in diversi modi, includendo anche l'aspetto materiale, e ciò non solo in forza alla carità, ma anche della giustizia o dell'equità<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> In modo particolare, quando l'escaustrazione viene imposta a

Gli effetti dell'esclaustrazione imposta sono uguali a quella volontaria (can. 687). Secondo il can. 607 §2, l'Istituto religioso è un Istituto di vita consacrata dove si vivono i voti pubblici e la vita fraterna *in comune*; questi due elementi distinguono i religiosi dalle altre persone consacrate, che hanno in genere altri vincoli sacri (can. 573 §2) e la vita fraterna (can. 602). Inoltre, se si tratta degli Istituti dediti alle attività apostoliche esterne, ad un religioso esclaustrato viene imposto di separarsi, temporaneamente, anche dalle attività svolte dall'Istituto. L'esclaustrazione, in questa ottica, tocca gli impegni essenziali e integranti della vita religiosa.

L'esclaustrato rimane un religioso e quindi è tenuto ad osservare i suoi voti e gli obblighi derivanti dalla professione ad eccezione di quelli che sono divenuti incompatibili con la sua nuova condizione di vita (can. 687), ad esempio, vita comune, preghiera comune, cassa comune. È in ogni modo desiderabile, per una giusta cautela, prima di imporre l'esclaustrazione, avere occasioni di dialogo sincero, esortazioni, correzioni fraterne e, se necessario, anche le ammonizioni, e garantendo sempre al religioso in questione la possibilità di difendersi<sup>7</sup>. Il can. 686 §3 non parla del consenso dell'Ordinario del luogo in cui risiede l'esclaustrato;

---

tempo indefinito ai monaci o è causata da una malattia o anormalità psichica, la decisione porta gravi problemi di giustizia perché la situazione può somigliare ad una dimissione.

<sup>7</sup> A questo riguardo, dopo il Concilio Vaticano II, la Sacra Congregazione per i Religiosi e gli Istituti secolari ha emanato le *Normae* (1974) che richiedevano di seguire, nel caso dell'esclaustrazione imposta, la stessa procedura utilizzata nella dimissione di un religioso di voti semplici dall'Istituto: «ammonizioni, difesa, decisione del Consiglio preso a voti segreti», facendo riferimento anche alla possibilità di un ricorso. SACRA CONGREGATIO PRO RELIGIOSIS ET INSTITUTIS SAECULARIBUS, *Normae*, «In exclaustatione ad nutum Sanctae Sedis religiosis imponenda, modus servandus est ad instar dimissionis religiosorum votorum simplicium sequendus». X. OCHOA, ed., *Leges Ecclesiae*, V, Roma 1980, n. 4259.

tuttavia l'Ordinario dovrebbe essere informato dal Superiore circa la presenza del religioso a cui sia stata imposta l'esclaustrazione, affinché possa esercitare quel dovere di vigilanza e di cura, specialmente se si tratta di un chierico.

Poiché l'esclaustrazione è un atto giuridico che restringe il diritto del religioso riguardo alla vita comune e alla voce attiva e passiva che possiede nell'Istituto, si esige un'interpretazione stretta del canone (can. 18). Contro il decreto di esclaustrazione è possibile fare ricorso, se l'interessato ritiene di esserne illegittimamente privato (can. 221 §1). Si tratta del ricorso contro un decreto e perciò si possono applicare i canoni riguardanti il ricorso contro gli atti amministrativi (cann. 1732-1739). Il ricorso contro il provvedimento del Vescovo va inoltrato alla Santa Sede; se invece si tratta di un atto proveniente da un Dicastero della Curia romana, l'impugnazione va presentata al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (cf. can. 1445 §2).

#### 4. Dimissione dei membri (cann. 694-700)<sup>8</sup>

Nelle circostanze anomale quando si commettono delitti o mancanze gravi, si dà agli Istituti religiosi la possibilità di utilizzare misure straordinarie che permettono di dimettere i membri incorreggibili. Il Codice attuale ha semplificato le norme sulla materia di dimissione e ora si tratta sia del professo perpetuo che del professo temporaneo. Può iniziare tale procedimento l'autorità interna dell'Istituto, non il membro. Ne esistono tre tipi: la dimissione *ipso facto* (can. 694), la dimissione obbligatoria (can. 695) e la dimissione facoltativa (cann. 696-700)<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Per questa materia, vedi J.M. ANAYA TORRES, «La dimissione dei religiosi. Un ricorso storico che mostra l'interesse pastorale della Chiesa», *Periodica* 97 (2008) 283-324.

<sup>9</sup> I canoni si possono applicare, *mutatis mutandis*, ai membri degli Istituti secolari e delle Società di vita apostolica.



#### 4.1 Dimissione «*ipso facto*» (can. 694)

La dimissione può avvenire mediante la pena stabilita dallo stesso diritto appena commesso il delitto (*ipso facto*). Per quanto concerne l'abbandono della fede cattolica in modo notorio (1°), è necessario dire che «abbandonare» non è lo stesso di «negare ostinatamente una qualche verità di fede divina e cattolica» di cui al can. 751 sull'eresia. «Abbandonare» è più grave di «negare», anche ostinatamente, una verità di fede. Perciò la dimissione è istantanea (*ipso facto*), esprime il canone.

Un contratto o attentato matrimonio del religioso comporta la dimissione (2°), anche nel caso in cui il matrimonio è invalido, perché «il voto pubblico perpetuo di castità emesso in un Istituto religioso invalida il matrimonio» (can. 1088). Vediamo anche i casi dei chierici ai quali i canoni infliggono la sospensione *latae sententiae* (cann. 194, 3° e 1394). La dichiarazione di cui si parla nel §2 ha perciò solo valore probativo. Con la dimissione cessano i voti e tutti i diritti ed obblighi derivanti della professione. Invece non si perde lo stato clericale, se il membro è chierico.

#### 4.2 Dimissione obbligatoria (can. 695)

Nel can. 695 sono elencati i casi in cui si deve iniziare il processo di dimissione, cioè, nei casi di «concubinato, il religioso che permane scandalosamente in un altro peccato esterno contro il sesto precetto del Decalogo» (can. 1395 §1), «omicidio, [il religioso che] rapisce oppure detiene con la violenza o la frode una persona, o la mutila o la ferisce gravemente» (can. 1397) e «l'aborto procurato» (can. 1398).

C'è un'eccezione per quanto riguarda il can. 1395 §2, «[il religioso] che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, se il delitto sia stato compiuto con violenza, o minacce, o pubblicamente, o con un minore al di sotto dei 16 anni», quando il Superiore ritiene che la dimissione non sia necessaria. In tale caso, se il Su-

periore ritiene che vi sia un modo diverso e ugualmente sufficiente di provvedere alla correzione del colpevole, alla reintegrazione della giustizia e alla riparazione dello scandalo, la dimissione non è necessariamente obbligatoria. Per altri casi non sono richieste le ammonizioni, cioè, per procedere alla dimissione basta il fatto stesso.

#### 4.3 *Dimissione alla discrezione dei Superiori (cann. 696-700)*

Nel can. 696 sono elencati i casi nei quali si può avviare un processo di dimissione dall'Istituto. Formalmente i Superiori non sono obbligati ad iniziare un processo di dimissione nei casi elencati nel §1. Un religioso, cioè, «può essere dimesso» e non si dice in questo caso «si deve ritenere dimesso» (can. 694 §1) o «deve essere dimesso» (can. 695 §1). Il can. 696 non parla del delitto, a differenza del canone precedente. Nel canone, alcuni motivi indicano negligenza degli obblighi importanti della vita religiosa e mancanza dello spirito della vita consacrata, a modo di esempio, un continuo rifiuto di obbedire alle richieste legittime dei Superiori riguardanti affari seri, un'eccessiva inosservanza del voto di povertà, il pericolo di uno scandalo pubblico; altri invece indicano il disprezzo per la Chiesa e per il suo magistero<sup>10</sup>, ad esempio, il sostegno ostinato esterno contro il magistero della Chiesa. Un altro esempio di motivo di dimissione proprio dell'Istituto religioso è l'assenza illegittima dalla casa religiosa protratta per sei mesi (cf. can. 665 §2). Il diritto proprio, e non necessariamente le Costituzioni, può dettare altre norme, ma sempre con cautela. Devono essere sempre, come dice il §1, «cause gravi, esterne, imputabili e giuridicamente comprovate», cioè quegli elementi richiesti nel caso di delitti.

---

<sup>10</sup> Queste sei cause di dimissione si possono applicare anche ai membri dell'Istituto secolare anche se il can. 729 non fa un riferimento chiaro.

La procedura per la dimissione facoltativa è uguale sia per un professo di voti temporanei sia di voti perpetui. Si tratta di una procedura divisa in tre fasi; da parte del Superiore maggiore (can. 697), da parte del Moderatore supremo (can. 699) e alla fine la conferma da parte della Santa Sede o del Vescovo diocesano (can. 700). È necessario anzitutto stabilire se è opportuno o meno avviare il processo della dimissione di cui la decisione spetta al Superiore maggiore, dopo aver udito il parere del suo Consiglio. In caso affermativo [1°], egli deve raccogliere o completare le prove delle imputazioni, quindi non basta diceria. Il Superiore intima l'ammonizione canonica per la prima volta al sodale perché questi si ravveda. Dopo almeno 15 giorni senza che egli si mostri correggibile, il Superiore maggiore gli intima una seconda ammonizione canonica. In ogni caso l'ammonizione deve essere pubblica e perciò deve essere fatta o per scritto o davanti a due testimoni; per editto se il religioso è irreperibile, ed essa deve contenere esplicitamente la minaccia della dimissione se il religioso non ritorna sulla buona strada entro un tempo determinato.

Dopo altri 15 giorni, il Superiore maggiore con il suo Consiglio, dopo aver dato un giudizio sulla incorreggibilità del religioso e sulla inconsistenza della sua difesa, invia tutti gli atti al Moderatore supremo dell'Istituto. Il Superiore maggiore deve anche mandare le risposte date dal religioso alla contestazione delle accuse, debitamente firmate dall'interessato<sup>11</sup>. In forza del can. 698, durante questa procedura di dimissione, obbligatoria e facoltativa, deve rimanere sempre intatto il diritto del religioso di comunicare con il Superiore generale e di presentare direttamente a lui la propria difesa.

Per la decisione di dimissione è competente un collegio formato dal Moderatore supremo e dai suoi consiglieri, che esercitano una potestà giudiziaria (can. 699). Il Su-

---

<sup>11</sup> V. DE PAOLIS, *Il diritto della vita consacrata*, Venezia 2010, 582-585.

periore generale raduna il suo Consiglio che deve essere composto di almeno quattro consiglieri oltre al Superiore generale, per la validità dell'atto. È l'unico caso previsto nel diritto universale riguardo all'Istituto religioso che richiede una procedura collegiale. Se con la votazione segreta si decide per la dimissione, il Moderatore emette il decreto di dimissione.

Per garantire al massimo la serietà del processo e per evitare ogni tipo di arbitrarietà in un campo molto delicato, perché il decreto abbia efficacia deve essere confermato dalla Santa Sede nel caso dell'Istituto di diritto pontificio o dal Vescovo diocesano della diocesi in cui si trova la casa di assegnazione del membro in questione nel caso dell'Istituto di diritto diocesano (can. 700). Il decreto, quindi, pur essendo valido, se non è confermato, non produce effetti<sup>12</sup>. La Santa Sede o il Vescovo, rispettivamente, intervengono per la conferma del decreto di dimissione in tutti gli Istituti. Nel decreto di dimissione, è necessario esporre le ragioni per le quali si procede all'atto, con l'obbligo di segnalare la possibilità di ricorso come condizione per la sua validità. Si dispone di dieci giorni per presentare ricorso. Il ricorso si presenta alla stessa autorità che ha confermato il decreto ed esso produce automaticamente la sospensione dell'esecuzione del procedimento.

Nei confronti del religioso dimesso cessano i voti ed i diritti e doveri derivanti dalla professione. Spetta allo stesso religioso chierico dimesso trovare un Vescovo che lo riceva. Viene dimesso anche se non trova un Vescovo. Nel caso in cui il religioso sia chierico e non trovi un Vescovo che lo accolga, perde l'esercizio della potestà di ordine insieme a tutti i diritti propri dello stato clericale, fatto tuttavia salvo il celibato sacerdotale. Egli viene considerato come un laico che abbia fatto il voto di castità.

---

<sup>12</sup> Cf. G. GHIRLANDA, «Relazioni tra Istituti religiosi e vescovi diocesani», *Informationes SCRIS* 14 (1988) 89.

## 5. Aiuto da dare ai religiosi usciti o dimessi (can. 702)

Secondo il can. 702, il religioso dimesso non può avanzare alcun diritto di rivendicare qualsiasi rimborso per il lavoro svolto nell'Istituto nel quale è vissuto fino alla separazione<sup>13</sup>. Anche se il canone è collocato nell'articolo «Dimissione dei religiosi», deve essere osservato per qualsiasi forma di legittima separazione, come il canone stesso esprime. Poiché il rapporto dei religiosi con l'Istituto non è un rapporto di contratto o di lavoro, il membro dimesso non può richiedere nulla dall'Istituto. Allo stesso tempo, anche se il religioso nulla può esigere in forza della giustizia, l'Istituto non può ignorare le necessità del religioso che si separano dall'Istituto.

L'equità e la carità vanno commisurate alle esigenze del religioso, almeno per un periodo immediato dopo l'uscita o la dimissione, finché il religioso possa provvedere a se stesso<sup>14</sup>. L'assistenza a tale religioso dovrebbe includere non solo un aiuto economico o materiale ma anche spirituale e sociale. Soprattutto la delicatezza del momento e le difficoltà inerenti al passaggio dallo stato religioso ad un altro stato di vita esigono che il membro esca con la convinzione di essere stato trattato con il rispetto dovuto alla sua persona, e che i Superiori dell'Istituto abbiano coscienza di aver agito con rettitudine (cf. SCRIS *Declaratio* n. 5).

YUJI SUGAWARA, S.J.

---

<sup>13</sup> Anche se ci sono altre fonti del canone, la sua fonte principale è SACRA CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI, *declaratio* sull'aiuto da darsi a coloro che escono dall'Istituto, 25 gennaio 1974, in *Enchiridion Vaticanum* 5/1-12.

<sup>14</sup> Cf. V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, Venezia 2010, 590.